

### ***13.3.2 Il sostituto consegnatario e il sub-consegnatario – La delega di poteri***

L'articolo 7 del *Regolamento* analizza la tematica del conferimento dell'incarico di consegnatario da parte del titolare del centro di responsabilità, su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi. Stabilisce che col provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

***Il sostituto consegnatario*** è un dipendente che sostituisce il consegnatario titolare in caso di assenza o impedimento temporaneo a svolgere le proprie funzioni.

***Il sub-consegnatario*** è, invece, chi riceve in consegna la parte di beni dislocata ed utilizzata in una sezione staccata o unità operativa, facente parte di una struttura organizzativa più grande cui è preposto il consegnatario titolare.

In relazione alla gestione dei beni mobili, sono sorti molti dubbi in ordine alla possibilità di trasferire alcune competenze, avvalendosi dello strumento della delega di poteri (o delegazione) e, nel caso positivo, all'ampiezza di tale strumento. In via generale, è da osservare che la competenza amministrativa si fonda sul principio di legalità, in quanto è la legge che individua e ripartisce i poteri tra i vari soggetti e i vari organi delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, affinché possa essere legittimamente adottato un provvedimento di delega, solitamente, necessita una esplicita previsione normativa. Tuttavia, la Corte dei conti ha rilevato che *“la delegazione è legittima nei casi in cui la norma attributiva della competenza esplicitamente o implicitamente la preveda”* (delibera 2 aprile 1993, n. 2, Sez. Enti locali). In buona sostanza, pure in assenza di un'espressa previsione normativa, qualora dalla disciplina specifica non si traggano elementi giuridici impeditivi, è possibile trasferire alcune competenze utilizzando la delega di poteri.

Per quanto concerne la tematica in esame, dalla lettura del *Regolamento*, l'unica manifesta interdizione alla possibilità di delega è rinvenibile all'art. 10, comma 2, che testualmente recita: *“E' fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti”*.

In presenza dell'enunciato divieto, la disamina sulla legittimità del rilascio di una delega in materia di gestione dei beni mobili statali non può che essere rivolta agli altri soggetti coinvolti nella medesima gestione, e cioè il dirigente responsabile degli acquisti e il titolare del centro di responsabilità. Con riferimento alle due cennate figure, in assenza di preclusioni specifiche, ma anche di una esplicita norma autorizzativa, occorre indagare sull'esistenza di eventuali impedimenti desumibili in via interpretativa dalla disciplina di settore, onde valutare, sulla base del citato orientamento della magistratura contabile, la fruibilità dello strumento della delega.

Al riguardo, facendo leva su alcune delle prescrizioni contenute nel *Regolamento* nonché su principi di carattere generale, si ritiene che talune funzioni, attese le conseguenze in ordine al regime delle responsabilità, non possano essere delegate. Si tratta, eminentemente, di funzioni collegate agli adempimenti previsti in materia di comunicazione e di rendicontazione i quali, più che momenti di esercizio di un potere, costituiscono soprattutto incumbenti connessi a puntuali doveri e costanti obblighi informativi, la cui violazione potrebbe generare precise ipotesi di responsabilità dirigenziale (oltre che amministrativa e disciplinare). A titolo esemplificativo, tra le funzioni disciplinate nel richiamato *Regolamento* e ritenute non delegabili si possono annoverare:

- 1) la comunicazione semestrale, concernente gli elementi degli ordinativi di fornitura di beni e servizi, resa dal dirigente responsabile degli acquisti (art. 5, comma 3);
- 2) il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili – Mod. 98 C.G., validato dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico, avvenute nel corso dell'esercizio scaduto (art. 19, comma 2);
- 3) il rendiconto annuale, approntato dal dirigente responsabile degli acquisti, sulla gestione del materiale di facile consumo (art. 22, comma 4).

Simili ostacoli, per altro verso, non si rinvencono quanto al potere di conferimento di alcune funzioni, quali la nomina del consegnatario, degli eventuali sub-consegnatari, dei componenti della cosiddetta commissione per il fuori uso (art. 14, comma 2). Nelle suddette ipotesi, infatti, non si rinvencono elementi preclusivi circa l'adottabilità, da parte del titolare del centro di responsabilità, di un provvedimento di delega a favore di altro dirigente appartenente alla medesima amministrazione, trattandosi dell'esplicazione di un potere avente carattere fiduciario, selettivo e puntuale. E' appena il caso di aggiungere, poi, che la delega, atto per cui necessita la forma scritta, è sempre revocabile. Peraltro, si ritiene che la delega possa essere fatta solo a favore di un altro dirigente. Difatti, assume carattere residuale il potere di conferimento in materia, peraltro limitato alla nomina del consegnatario, previsto nel caso in cui il titolare di un ufficio periferico non rivesta qualifica dirigenziale.

Conclusioni analoghe valgono relativamente alla possibilità, per quanto concerne l'emissione del decreto di discarico nei casi previsti dall'art. 194 del RCGS (furto, forza maggiore, naturale deperimento), dell'impiego dello strumento della delega da parte del titolare del centro di responsabilità.

In tutte le ipotesi sopra delineate, com'è intuibile, la delega non potrà che essere ricondotta alla fattispecie della delega interorganica, diretta, quindi, ad attribuire il potere ad un altro dirigente appartenente alla medesima amministrazione del delegante.

Non si ritiene, invece, ammissibile una delega intersoggettiva tra diverse amministrazioni. Una simile problematica, essenzialmente, è sorta per l'avvenuto verificarsi, anche a seguito delle evoluzioni e trasformazioni che hanno interessato la struttura organizzativa delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso, di circostanze in cui i beni mobili statali sono pervenuti in uso presso altro soggetto (pubblico o privato). Ciononostante, in dette fattispecie, sempreché i beni permangano di proprietà statale, indipendentemente dalle vicende organizzative, restano ferme le competenze attribuite dalla disciplina specifica di settore, mentre i soggetti utilizzatori, tanto pubblici che privati, assumeranno sostanzialmente, in osservanza dei principi giuridici generali, la responsabilità del comodatario.

Neppure si ritiene ammissibile, per le ragioni sopra esposte in ordine al fondamento delle competenze dei pubblici uffici sul principio di legalità, un provvedimento di delega, ancorché interorganica, con facoltà di sub-delega.

#### ***Normativa di riferimento***

- ✓ Art. 194 RCGS;
- ✓ Corte dei Conti - Delibera 2 aprile 1993, n. 2, Sez. Enti locali;
- ✓ Circ. RGS 12 dicembre 2006, n. 43.